

ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Norme per l'Agevolazione allo Studio

Approvate dal Rettore con il Decreto APRA 000213-2024 del 4 luglio 2024, udito il Consiglio Direttivo il 1° Luglio 2024, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Valide a partire dall'Anno Accademico 2024/2025.



Norme per l'agevolazione allo studio

Rivolte a studenti lavoratori, malati, o con particolari situazioni familiari

Art. 1 Finalità

§1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum desidera contribuire al diritto allo studio di quanti vogliono formarsi presso la nostra istituzione e vivono in situazioni che impediscono la presenza costante presso il campus universitario. Queste norme concedono dispense speciali alla frequenza presenziale secondo le tipologie e i criteri sotto esposti.

§2. È dovere delle Autorità accademiche vigilare con attenzione perché il favorire il diritto allo studio non significhi offrire facili espedienti a quanti non hanno bisogno delle dispense di queste norme.

§3. Nessuno studente di per sé ha diritto a queste dispense, perché il diritto allo studio è già regolato dalle leggi civili. Le dispense qui dettagliate sono strumenti che l'Ateneo offre liberamente quando costata una situazione particolare e stima opportuno, conforme alla sua missione e legittimo venire incontro a tali situazioni.

Art. 2 Definizione

§1. Si intende per agevolazione allo studio lo *status* di uno studente a cui è concessa la dispensa dall'obbligo di frequenza presenziale alle lezioni in sede. Questa dispensa può essere parziale o totale, permanente o temporanea, dipendendo dalle situazioni, e va documentata accuratamente.

§2. L'esonero dalla frequenza deve essere compensato con l'attribuzione di attività didattiche che garantiscano la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi del percorso scelto, attività che dovranno essere attentamente esaminate.

§3. La tipologia delle attività didattiche assegnate va esplicitata in forma scritta e comunicata allo studente. La comunicazione deve essere opportunamente archiviata.

Art. 3 Condizioni per la richiesta dello *status* di studente con agevolazione allo studio (SAS)

§1. Uno studente può richiedere lo *status* di SAS per motivi di lavoro, di famiglia, di salute o personali. Le condizioni per fruire di tale *status* devono essere rigorosamente certificate. È responsabilità del richiedente poter certificare le condizioni sotto descritte.

§2. La certificazione oggettiva delle condizioni richieste di per sé non dà diritto automatico alla concessione dello *status* di SAS, in quanto l'Ateneo si riserva di considerare pure altre circostanze, come il numero di studenti di un corso, il numero di SAS già presenti in un corso o altri fattori, didattici o non didattici, variabili a seconda dei tipi di percorso accademico.

§3. Le condizioni che possono portare alla concessione dello *status* di SAS sono:

- a. *Studenti fuori sede*, che non possono quotidianamente raggiungere il campus e non possono trasferirsi temporaneamente a Roma per motivi economici o familiari (almeno 50 km dalla sede universitaria);
- b. *Studenti lavoratori*, impegnati non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno solare in qualsiasi attività di lavoro;
- c. *Studenti con problemi di salute o di invalidità*, affetti da malattie che non consentono la regolare frequenza in aula;

d. Studentesse in gravidanza, gestanti dall'ottavo mese di gravidanza;

e. Studente con figli, si intende lo studente con figli fino a 5 anni di età.

§4. Lo *status* di SAS può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali.

Art. 4 Modalità di richiesta

§1. Una volta iscritti al percorso formativo, è necessario presentare domanda presso la segreteria di facoltà o istituto con l'apposito modulo e allegando i documenti che certifichino le condizioni per l'attribuzione dello *status* di SAS. Lo studente riceverà la risposta entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione completa della domanda.

§2. Lo studente che riceve e accetta lo *status* di SAS, accetta pure tutte le condizioni didattiche che l'Ateneo dispone per il superamento e il termine dei corsi o dei percorsi formativi ai quali ci si è iscritti.

Art. 5 L'Autorità che approva o nega la dispensa

§1. Il Decano o Direttore è l'autorità che approva o nega la dispensa richiesta dagli studenti dopo aver ricevuto il parere dal consiglio preposto all'analisi delle domande.

§2. Il Decano o Direttore può avvalersi del Consiglio di Facoltà o Istituto per tale analisi o istituire un Consiglio apposito. Nel caso costituisca un consiglio apposito, deve essere pubblicata la composizione di questo Consiglio.